

## ALLEGATO 4 – TER

### ELENCO DELLE REGOLE DI COMPORTAMENTO DEL DISTRIBUTORE

Il presente documento è messo a disposizione del pubblico nei locali commerciali della Banca, anche mediante apparecchiature tecnologiche e su sito internet della Banca [www.bancamediolanum.it](http://www.bancamediolanum.it). Nel caso di **offerta fuori sede** o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante **tecniche di comunicazione a distanza** il distributore Banca Mediolanum consegna o trasmette al contraente il presente documento prima della sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione.

**Banca Mediolanum S.p.A., iscritta nella Sezione D del Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi con nr. 000027132 ed iscritta al registro delle imprese con nr. 02124090164, e gli incaricati della medesima iscritti alla Sezione “E” del Registro RUI che svolgono l’attività di intermediazione assicurativa per conto della stessa.**

#### Regole generali per la distribuzione di prodotti assicurativi

Gli intermediari:

- a) hanno l’obbligo di consegnare al contraente/aderente l’allegato 3 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione, di metterlo a disposizione del pubblico nei locali del distributore, anche mediante apparecchiature tecnologiche, **e di pubblicarlo sul sito internet ove esistente;**
- b) hanno l’obbligo di consegnare l’allegato 4 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione;
- c) hanno l’obbligo di consegnare copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia della polizza e di ogni altro atto o documento sottoscritto dal contraente/aderente;
- d) hanno l’obbligo di proporre o raccomandare contratti coerenti con le richieste e le esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente/aderente o dell’assicurato, acquisendo a tal fine, ogni utile informazione;
- e) hanno l’obbligo di valutare se il contraente/aderente rientra nel mercato di riferimento identificato per il contratto di assicurazione proposto e non appartiene alle categorie di clienti per i quali il prodotto non è compatibile, nonché l’obbligo di adottare opportune disposizioni per ottenere dai produttori le informazioni di cui all’articolo 30-decies comma 5 del Codice delle Assicurazioni Private (CAP) e per comprendere le caratteristiche e il mercato di riferimento individuato per ciascun prodotto;
- f) hanno l’obbligo di fornire in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentire al contraente/aderente di prendere una decisione informata.